SENT. n. 42/13
R. G. n. 42/c/12
cron. n. 218/13
Repert.

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TIRIOLO

Avv. Immacolata Ida Zagordi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 42/2012 R.G.C. vertente

TRA

[redacted] c.f.: [redacted] da Taverna, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Orti I n. 1, nello studio dell'avv. [redacted] c.f.: [redacted] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

attore

CONTRO

[redacted]ssicurazioni S.p.A., c.f.: [redacted] in persona del dr. [redacted] l.r. p.t., -giusta procura per [redacted] in Corbetta (MI), rep. [redacted] del giorno 11.5.2011- con sede in Torino, elettivamente domiciliata in Paola (CS) al Corso Roma n. 3 nello studio dell'avv. Antonio Cavallo, c.f.: CVLNTN66T16D086S, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

convenuta

[redacted] a r.l., in persona del l.r. p.t., con sede in Palermo alla Via P. Scaglione n. 34;

convenuta non costituita

[redacted] residente in Gimigliano alla Via Chiavetta n. 163;

convenuto non costituito

NONCHE'

[redacted] c.f.: [redacted], sede di Catanzaro, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dr. [redacted] l.r. p.t., -giusta delibera del CdA prot. 154 del 25.2.1998- elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Veneto n. 60 rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] c.f.: [redacted] giusta procura per Notar [redacted] in Catanzaro rep. [redacted] racc. 41982 del 27.8.2008;

terzo chiamato

OGGETTO

Risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI

Per l'attore: "1. in via principale: accertare e dichiarare che le lesioni fisiche subite da parte attrice sono state causate per la esclusiva responsabilità del Sig. [redacted] conducente il veicolo danneggiante tg. [redacted] di proprietà della [redacted] A.R.L.; 2. sempre in via principale: per l'effetto, condannare la [redacted] Ass.ni ... che all'epoca del sinistro copriva da eventuale responsabilità R.C.A. il suddetto autocarro targato [redacted] in solido con la [redacted] ... nonché il Sig. [redacted] al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali per la somma complessiva di € 19.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data dell'evento (06.08.2010), sino all'effettivo soddisfo, salvo maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia a seguito di C.T.U. medico-legale".

Vinte le spese di lite con distrazione.

Per la [redacted] "1) ... rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto ...; 2) nella denegata ipotesi in cui" si ritengano "fondate le ragioni della domanda attorea" con la condanna della "[redacted] ... al

risarcimento dei danni che eventualmente verranno provati, accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità del Sig. [redacted] nella causazione del sinistro de quo, nonché delle lesioni fisiche subite, limitando il risarcimento stesso in proporzione alle rispettive quote di responsabilità delle parti ed all'effettiva entità dei danni realmente riportati dall'attore in occasione di tale evento."

Vinte le spese di lite con distrazione.

Per [redacted] "1) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per valore e la competenza del Tribunale di Catanzaro concedendo termine congruo per la riassunzione del presente giudizio; In ogni caso, 2) Accertare e dichiarare che l'incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusivi del sig. [redacted], conducente del veicolo tg. [redacted] di proprietà della società [redacted] soc. coop, a r.l.; 3) condannare, per l'effetto, la [redacted] Sai ... e [redacted] in solido tra loro, al pagamento in favore dell'INAIL della somma di € 34.968,79 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito." Vinte le spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Giudice di Pace, per l'udienza del 21.6.2013, la [redacted] spa in persona del l.r. p.t., la [redacted] a r.l. e [redacted] rispettivamente assicuratrice per la rca, proprietaria e conducente del veicolo targato [redacted] per ottenere il risarcimento dei danni da lesioni fisiche subiti in un sinistro stradale.

Esponeva che il 6.8.2010 intorno alle ore 21:00, alla zona industriale di Marcellinara, mentre quale terzo trasportato stava scendendo dall'autocarro targato [redacted] di proprietà della [redacted] a r.l., assicurato per la rca con la [redacted] spa, rovinava a terra a causa della incauta e distratta condotta di guida del conducente [redacted] che effettuava manovra di retromarcia senza accorgersi che egli stava scendendo dal veicolo.

In conseguenza della caduta a terra riportava lesioni fisiche consistite in "frattura composta frammentata calcagno sinistro" che richiedeva un periodo di convalescenza di 128 giorni.

Le lesioni venivano quantificate in complessivi € 19.500,00.

Stante la responsabilità del conducente nella causazione delle lesioni e il mancato risarcimento da parte della proprietaria e della compagnia assicuratrice per la rca, del veicolo a bordo del quale si trovava quale terzo trasportato, nonostante diffidate ritualmente, si rendeva necessaria la proposta azione giudiziaria.

Concludeva come in epigrafe producendo, in copia, diffida e messa in mora datata 6.10.2010 con avviso di ricevimento, richiesta offerta datata 18.4.2011 con rapporto di trasmissione Via Fax di pari data, comunicazione guarigione datata 24.2.2011 con rapporto di trasmissione Via Fax di pari data, cartella clinica, certificazione sanitaria [redacted] di Catanzaro [redacted] datata 12.8.2010, 10.9.2010, 11.10.2010, 11.12.2010, 23.12.2010, 21.1.2011, 21.2.2011 di guarigione clinica, certificazione A.O. [redacted] datata 7.8.2010, 12.8.2010, 10.9.2010, mod Cai a firma del solo infortunato.

In via istruttoria chiedeva disporsi prova orale articolata e capitolata riservando la indicazione dei testi e CTU medico legale.

Si costituiva la compagnia convenuta con fascicolo contenente comparsa con procura in calce e, in copia, atto di citazione notificato, Mod Cai sottoscritto dal conducente e terzo trasportato, relazione di accertamento con foto autocarro, certificazione A.O. [redacted] inviata all'Inail del 7.8.2010 con descrizione causa sinistro, diffida datata 6.10.2010, scheda riepilogativa sinistri.

Impugnava e contestava la domanda eccependo di non avere proceduto al risarcimento perché dagli accertamenti effettuati non era risultato il nesso causale tra le lesioni e il sinistro come descritto.

Infatti l'assenza di testimoni, il mancato intervento di autorità e di soccorso sanitario non consentiva di superare la inattendibilità e la contraddittorietà della dinamica del sinistro come descritta.

Il sinistro poi essendo, presumibilmente, occorso all'interno della sede della ditta presso la quale lavorava e a conclusione del turno di lavoro era impossibile che nessun altro vi si trovasse.

Quanto accaduto inoltre appariva improbabile perché in retromarcia la velocità del veicolo non poteva essere elevata al punto da far rovinare a terra il [redacted] il quale stranamente cadendo a terra accusava la sola "sospetta frattura del calcagno" senza escoriazione o contusione in altra parte del corpo e andava in ospedale il giorno dopo.

Eccepiva ancora che nel caso de quo non poteva comunque non rilevarsi un concorso di colpa del [redacted] ai sensi dell'art. 2056 c.c. compatibile con la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c..

In ordine al quantum debeatur contestava l'ammontare richiesto perché sproporzionato ed avulso da qualsiasi parametro medico-legale e tabella di legge

anche alla luce della mancanza di nesso causale tra le lesioni e il sinistro giusta la dichiarazione rilasciata ai sanitari.

Concludeva come in epigrafe producendo i richiamati documenti.

Si opponeva alle richieste istruttorie di controparte chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere abilitata alla prova del contrario.

Dispostane la chiamata si costituiva in giudizio la [redacted] con fascicolo contenente comparsa costitutiva, procura notarile alle liti, prospetti di liquidazione datati 9.11.2010, 23.11.2010 e 11.12.2010, comunicazione 25.2.2013 al [redacted] attestazione contabile 16.4.2013.

Deduceva che le lesioni fisiche del [redacted] diagnosticate in "frattura composta frammentaria calcagno sinistro" in ambito Inail comportavano un periodo di inabilità assoluta al lavoro di 119 giorni ed una inabilità parziale permanente quantificata nella misura del 9%.

Riconosciuto il sinistro quale infortunio sul lavoro al [redacted] veniva liquidata la somma di € 34.968,79 di cui € 3.626,99 a titolo di indennità per ITT, € 71,98 per spese mediche, € 4.181,82 per ratei erogati ed € 27.088,00 per danno biologico e danno patrimoniale giusta attestato del Direttore.

Poiché la causa del sinistro era da addebitare alla imperita ed imprudente condotta di guida di [redacted] che, in una manovra di retromarcia, non avvedendosi che il [redacted] stava scendendo dall'autocarro, lo faceva rovinare a terra, ne conseguiva il suo diritto, ex artt. 1916 c.c. e 2043 c.c., nell'art. 142 D.L.vo 209/2005 ad ottenere dai responsabili del sinistro il rimborso della somma erogata per la prestazione assicurativa con gli accessori di legge.

Concludeva come in epigrafe producendo i richiamati documenti.

Disposto e non assunto interrogatorio formale di [redacted] per la mancata presenza di questi, disposta ed assunta prova orale con il teste indicato dall'attore nella prima udienza di comparizione, disposta ed espletata CTU medico legale la causa alla udienza del 18.7.2013 precisate le conclusioni veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [redacted] conducente dell'autocarro targato [redacted] in quanto in un processo per risarcimento danni da sinistro stradale convenuti sono la compagnia assicuratrice e il proprietario del veicolo.

Di conseguenza deve essere revocata l'ordinanza assunta alla udienza del 25.6.2012 limitatamente alla dichiarazione di contumacia di [redacted] e alla ammissione dell'interrogatorio formale deferitogli dall'attore.

La domanda non è fondata.

Risulta dagli atti di causa che l'odierno attore, nel corso della consulenza di ortopedia al Medico di P.S. dell'A.O. [redacted] di Catanzaro riferiva di una caduta dall'alto, da circa un metro di altezza, con presa al suolo sul piede sinistro in iperflessione dorsale massima.

Nella consulenza il sanitario consigliava "ricovero in accertamento".

Ma più in particolare dalla stessa Cartella Cilnica risulta che lo stesso giorno al sanitario di Ortopedia dell'A.O [redacted] dr. [redacted] nella anamnesi riferiva "che ieri sera (6/08/2010) intorno alle ore 21,00 giunto al termine del suo turno di lavoro (Autista dipendente da una Ditta), dopo aver parcheggiato l'autocarro con il quale aveva lavorato, nello scendere dalla cabina, scivolava sul piede d'appoggio, cadendo al suolo, da un'altezza di circa 1 metro, sul piede

sinistro che veniva sollecitato in iperflessione dorsale. Avvertiva subito vivo dolore, comparivano altresì impotenza funzionale al carico e tumefazione. Stamani non essendo migliorata la sintomatologia si presentava in P.S. chiedendo visita e, a seguito di controllo rxgrafico, ne veniva disposto il ricovero in Ortopedia per approfondimenti diagnostici per sospetta Fr. composta del collo dell'astragalo".

Ora è certo che la cartella clinica è dotata di fede pubblica fino a querela di falso.

Nel caso che ci occupa l'odierno attore mentre ricorrendo alle loro cure riferiva ai sanitari di essere caduto quando alla fine del proprio turno di lavoro scendeva dalla cabina del furgone che aveva condotto, con l'azione proposta ha chiesto risarcimento danni quale terzo trasportato sul veicolo assicurato per la rca e di proprietà rispettivamente della [redacted] e della [redacted] convenute, assumendo nel contempo che il veicolo fosse condotto da terza persona alla cui imprudente e imperita condotta di guida attribuiva la causa del sinistro.

E' indubbio che il fatto è accaduto come narrato ai sanitari dell'A.O. [redacted] e per quel sinistro risulta pienamente risarcito dalla [redacted] quale infortunio sul lavoro.

Ne consegue che anche la [redacted] del quale era stata disposta da questo Giudice di Pace la chiamata in giudizio, alla luce di questa ricostruzione è estraneo ai fatti di causa per cui, nel dichiararne il difetto di legittimazione passiva deve essere revocata la ordinanza del 5.3.2013 con la quale è stata disposta la sua chiamata in giudizio.

Tanto accertato la domanda deve essere rigettata.

Le spese della espletata CTU liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico della parte attrice.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Tiriolo, avv. Immacolata Ida Zagordi, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [redacted] contro [redacted], in persona del l.r. p.t., [redacted] a r.l., [redacted] nonché [redacted] in persona del l.r. p.t., iscritta al n. 42/2012 R.G.A.C., con oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, così provvede:

-dichiara il difetto di legittimazione passiva [redacted] in favore del quale, non costituito, non si ha luogo a procedere per le spese di lite;

-dichiara il difetto di legittimazione passiva di [redacted] terza chiamata, e condanna la parte attrice al pagamento, in suo favore, delle spese di lite che quantifica in complessivi € 850,00 di cui € 450,00 a titolo di C.U. ed € 400,00 per competenze maggiorate di Cpa ed Iva come per legge;

-pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della espletata CTU;

-rigetta la domanda e per l'effetto condanna la parte attrice al pagamento, in favore del procuratore della convenuta [redacted]pa, in persona del l.r. p.t., distrattario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite liquidate in complessivi € 800,00 oltre Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Tiriolo, lì 26.7.2013

Il Giudice di Pace
Avv. Immacolata Ida Zagordi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 LUG 2013
OGGI
IL CANCELLIERE
(Pino ...)